



**SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI**  
Via Vasto 11  
67100 L'Aquila  
Codice Fiscale: 93118240667  
Mail [segreteria nazionale@siafinanziari.it](mailto:segreteria nazionale@siafinanziari.it)  
PEC: [segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it](mailto:segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it)  
Cell. 3292605371

## **Flash**

### **Azioni SIAF modifica tempi di erogazione del TFS**

**Le pressanti azioni fatte nelle scorse settimane ha portato il Parlamento ad entrare nel merito della discussione del disegni di Legge presentati per rivedere i termini di erogazione del TFS.**

Come noto la sentenza 130/23 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dei termini di differimento della liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Visto l'immobilismo del Parlamento rispetto ai DD.L presentati, a distanza di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha imposto al legislatore di emanare una nuova disciplina volta a rivedere i tempi di erogazione della cosiddetta liquidazione, **il SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - in data 18 gennaio u.s. ha inviato una categorica lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed ai Presidenti di Camera e Senato per sollecitare l'accelerazione della discussione dei ddl presentati al fine di soddisfare gli indirizzi perentori dati dalla Corte Costituzionale.**

**Analoga iniziativa é stata assunta nelle settimane prima dal SIAP Polizia in rappresentanza dei colleghi della P.S.**

**A seguito delle citate e pressanti azioni di stimolo e rivendicazioni, in data 31 gennaio 23 la Commissione lavoro della Camera ha finalmente iniziato la discussione degli unificati dd.d.l 1254 e 1264.**

Nel dettaglio, la proposta di legge in esame interviene sul termine dilatorio previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997) **per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici, riducendolo da dodici a tre mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.** Tale riduzione opera nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento. **Resta fermo, nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, il termine di ventiquattro mesi vigente.** Nel dettaglio, attraverso una modifica all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010,

verrà sancito che il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum*, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione dall'impiego è effettuato (articolo 1, comma 2): **in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti); in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti), ma inferiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti).**

Di conseguenza, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro il primo importo annuale, mentre si conferma che il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo); in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti; conseguentemente, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro sia il primo che il secondo importo annuale, mentre si conferma che il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo).

**L'Aquila 19 febbraio 2024**

**Eliseo Taverna - Legale Rappresentante SIAF**